

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 40

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

17 febbraio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2006/C 40/01	Dichiarazione dei Paesi Bassi in applicazione degli articoli 5 e 97 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità	1
2006/C 40/02	Accordo amministrativo tra il Regno di Spagna ed il Consiglio dell'Unione europea	2
2006/C 40/03	Dichiarazione della Repubblica di Slovacchia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità	4
	Commissione	
2006/C 40/04	Tassi di cambio dell'euro	6
2006/C 40/05	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾	7
2006/C 40/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2006/C 40/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3865 — Trinecke/VVT) ⁽¹⁾	10
2006/C 40/08	Avviso di scadenza di misure antidumping	11

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2006/C 40/09

Invito a presentare proposte — eTEN 2006/1 12



I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Dichiarazione dei Paesi Bassi in applicazione degli articoli 5 e 97 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(2006/C 40/01)

Il Governo dei Paesi Bassi si pregia di informarLa di quanto segue.

A norma degli articoli 5 e 97 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, gli Stati membri devono menzionare le legislazioni relative alla sicurezza sociale cui si applica detto regolamento in una dichiarazione e notificarLe quest'ultima.

Il governo dei Paesi Bassi desidera modificare un punto della dichiarazione. Tale modifica è collegata all'entrata in vigore di una nuova legge.

Il 1° gennaio 2006 la legge sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro è stata sostituita dalla legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa. La legge sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro resta in vigore solamente per le persone che usufruiscono già di prestazioni di invalidità.

Quanto precede rende necessaria la seguente modifica:

Legislazioni a regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

Prestazioni di invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno:

- «la legge del 18 febbraio 1966 (Staatsblad 1966, pag. 84) sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro» è sostituita dalla «legge del 10 novembre 2005 (Staatsblad 2005, pag. 572) intesa a promuovere l'attività lavorativa o la ripresa del lavoro degli assicurati parzialmente inabili al lavoro e che istituisce un regime di prestazioni per tali persone nonché per gli assicurati inabili al lavoro in maniera totale e permanente (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa)».

ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL REGNO DI SPAGNA ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(2006/C 40/02)

Il **Regno di Spagna**, da un lato, e il **Consiglio dell'Unione europea**, dall'altro,

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 13 giugno 2005 relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea,

Considerando l'esistenza in seno all'Unione di lingue diverse da quelle di cui al regolamento n. 1/1958 del Consiglio il cui status è riconosciuto dalla Costituzione di uno Stato membro in tutto o parte del proprio territorio o il cui impiego in quanto lingua nazionale è autorizzato dalla legge,

Considerando che nel quadro degli sforzi impiegati per avvicinare l'Unione all'insieme dei suoi cittadini, la ricchezza della sua diversità linguistica deve essere ancor più presa in considerazione e che la possibilità per i cittadini di utilizzare queste altre lingue nei loro rapporti con le istituzioni è un fattore importante per rafforzare la loro identificazione al progetto politico dell'Unione europea,

Hanno convenuto di concludere il presente **ACCORDO AMMINISTRATIVO** per consentire l'impiego ufficiale in seno al Consiglio delle lingue diverse dallo spagnolo/castigliano il cui status è riconosciuto dalla Costituzione spagnola.

Comunicazioni scritte al Consiglio dell'Unione europea

1. Se in applicazione del diritto spagnolo un cittadino spagnolo intende inviare al Consiglio una comunicazione scritta in una lingua diversa dallo spagnolo/castigliano il cui status è riconosciuto dalla Costituzione spagnola:
 - a) Egli invia detta comunicazione all'organo competente a tal fine designato dal governo spagnolo che la trasmette al segretariato generale del Consiglio unitamente ad una traduzione della comunicazione in spagnolo/castigliano; la data di ricezione della comunicazione, segnatamente qualora il Consiglio disponga di un termine per rispondere al cittadino, è la data in cui il Consiglio riceve la traduzione da tale organo.
 - b) Il Consiglio invia la sua risposta in spagnolo/castigliano a tale organo, al quale il governo spagnolo ha affidato il compito di fornire al cittadino una traduzione di tale risposta nella lingua della comunicazione.
 - c) In nessun caso tali traduzioni impegnano la responsabilità del Consiglio; il testo delle traduzioni conterrà una menzione esplicita al riguardo.
2. Se il cittadino autore della comunicazione dispone di un termine per dar seguito alla risposta del Consiglio, il Consiglio, in deroga al punto 1 lettera a), invia la sua risposta in spagnolo/castigliano direttamente al cittadino nonché all'organo competente. In tale risposta il Consiglio richiamerà l'attenzione del cittadino sul fatto che il termine per dar seguito alla sua risposta decorre dalla data di ricezione

della risposta in spagnolo/castigliano. Il Consiglio invierà copia della risposta all'organo competente al quale il governo spagnolo ha affidato il compito di fornire al cittadino una traduzione della medesima nella lingua della comunicazione. Il Consiglio informerà il cittadino in questione di tale invio. In nessun caso tali traduzioni impegnano la responsabilità del Consiglio; il testo delle traduzioni conterrà una menzione esplicita al riguardo.

3. Se un cittadino spagnolo invia una comunicazione direttamente al Consiglio in una delle lingue di cui al punto 1, il Consiglio rispedisce tale comunicazione al mittente informandolo della possibilità di inviare la comunicazione in tale lingua tramite l'organo competente a tal fine designato dal governo spagnolo.
4. Le parti del presente accordo amministrativo si impegnano ad adottare le misure necessarie perché siano osservate in qualsiasi momento le norme relative alla riservatezza delle comunicazioni interessate dal presente accordo, segnatamente per quanto riguarda la traduzione effettuata dall'organo competente designato dal governo spagnolo.

Interventi orali durante una sessione del Consiglio

5. L'impiego, ove necessario, da parte di un rappresentante della Spagna durante una sessione del Consiglio di una delle lingue che, oltre lo spagnolo/castigliano, hanno uno status riconosciuto dalla Costituzione spagnola, è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a) La Rappresentanza Permanente della Spagna fornisce al segretariato generale del Consiglio, all'inizio di ogni semestre, un elenco indicativo delle sessioni del Consiglio per le quali può essere presentata la domanda di far uso di una delle lingue suddette.
 - b) La Rappresentanza Permanente della Spagna trasmette al segretariato generale del Consiglio, almeno sette settimane prima della sessione del Consiglio, la domanda del rappresentante della Spagna che desidera esprimersi in una delle lingue suddette durante uno dei suoi interventi orali (interpretazione passiva); la conferma definitiva della domanda avverrà al massimo 14 giorni calendario prima della sessione del Consiglio.
 - c) In linea di massima verrà dato seguito a tale domanda, a meno che il segretariato generale del Consiglio, dopo aver consultato la DG SCIC, non informi la Rappresentanza Permanente della Spagna che i mezzi necessari in personale e materiale non sono disponibili.
6. I costi diretti e indiretti dell'interpretazione passiva, compreso in caso di annullamento, quali fatturati al Consiglio dalla DG SCIC, saranno sostenuti dalla Rappresentanza Permanente della Spagna, conformemente ai punti 11 e 12 del presente accordo.

Pubblicità degli atti adottati in codecisione

7. Il governo spagnolo, o l'organo da esso a tal fine designato, può effettuare traduzioni certificate nelle lingue suddette degli atti dell'Unione europea adottati in codecisione, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e trasmetterle per posta elettronica al segretariato generale del Consiglio.
8. Il Consiglio inserisce tali traduzioni certificate nei propri archivi e ne fornisce copia su richiesta di qualsiasi cittadino dell'Unione, possibilmente in forma elettronica.
9. Il Consiglio crea un link a partire dal suo sito Internet verso il sito del governo spagnolo su cui saranno disponibili le suddette traduzioni. Una menzione che tali traduzioni non impegnano la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e non hanno valore giuridico figura sul sito Internet del Consiglio nelle lingue ufficiali e di lavoro.
10. In ogni traduzione certificata verrà richiamata l'attenzione sul fatto che essa non impegna la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e non ha valore giuridico. A tal fine, una menzione siffatta sarà inserita, nella lingua in causa, sulla prima pagina di ogni traduzione certificata e nell'intestazione di ciascuna delle pagine successive, nonché sulla Home Page del sito Internet del governo spagnolo su cui tali traduzioni sono disponibili.

Costi

11. Il governo spagnolo assume i costi diretti e indiretti connessi all'attuazione del presente accordo amministrativo per quanto riguarda il Consiglio.
12. A tal fine il segretariato generale del Consiglio presenta ogni semestre alla Rappresentanza Permanente della Spagna una nota spese che precisa i costi suddetti. Il loro importo deve essere rimborsato dalla Rappresentanza Permanente della Spagna entro il termine di un mese a decorrere da tale notifica.

Disposizioni finali

13. Il presente accordo si applica alla data in cui il governo spagnolo comunica al segretariato generale del Consiglio qual è l'organo designato per effettuare le traduzioni di cui ai punti 1, 2 e 7, a condizione che il segretariato generale del Consiglio abbia informato il governo spagnolo che sono state adottate le misure necessarie per l'attuazione del presente accordo da parte del segretariato generale del Consiglio.
14. Le parti possono convenire di comune accordo di rivedere o denunciare il presente accordo amministrativo. Le parti procedono ad un esame della sua attuazione un anno dopo l'entrata in vigore.

Dichiarazione della Repubblica di Slovacchia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(2006/C 40/03)

I. LEGISLAZIONI E REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 1408/71

1. Assicurazione pensioni e invalidità

- Legge n. 140/1998, del 21 maggio 1998 su farmaci e ausili medici, recante modifica della legge n. 455/1991, sull'attività delle piccole imprese (Legge sulle licenze commerciali) modificata e recante modifica e integrazione della legge del consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 220/1996 sulla pubblicità.
- Legge n. 73/1998 del 17 febbraio 1998 sul servizio civile di membri delle forze di polizia, dei servizi di informazione slovacchi, delle guardie giudiziarie e del corpo degli agenti di custodia e della polizia ferroviaria, modificato.
- Legge n. 461/2003 del 30 ottobre 2003 sulla previdenza sociale, quale modificata, oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari recante modifica e integrazione di determinate leggi modificate.
- Legge n. 462/2003 del 30 ottobre 2003 sulla compensazione del reddito dei lavoratori subordinati durante un periodo di incapacità temporanea al lavoro, recante modifica e integrazione di determinate leggi.
- Legge n. 576/2004 del 21 ottobre 2004 sull'assistenza medica e sui servizi connessi all'assistenza medica, modificata da successiva legislazione.
- Legge n. 577/2004 del 21 ottobre 2004 sulla portata dell'assistenza medica fornita dall'assicurazione sanitaria pubblica e sul rimborso dei servizi connessi all'assistenza medica quale modificata da successivi regolamenti.
- Legge n. 578/2004 del 21 ottobre 2004 sui prestatori di assistenza medica, sugli operatori sanitari e le organizzazioni professionali nel servizio sanitario, recante modifica e integrazione di determinate leggi e modificata da successiva legislazione.
- Legge n. 579/2004 del 21 ottobre 2004 sul servizio medico d'emergenza recante modifica e integrazione di determinate leggi.
- Legge n. 580/2004 del 21 ottobre 2004 sull'assicurazione malattia, recante modifica e integrazione della legge n. 95/2002 sull'industria assicurativa e recante modifica e integrazione di determinate leggi modificate.
- Legge n. 581/2004 del 21 ottobre 2004 sulle società di assicurazione malattia e sulla supervisione dell'assistenza sanitaria, recante modifica e integrazione di determinate leggi modificate.

2. Prestazioni di invalidità

- Legge n. 461/2003 del 30 ottobre 2003 sull'assicurazione sociale, quale modificata, oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari, che modifica e integra determinate leggi modificate.

3. Prestazioni di vecchiaia

- Legge 461/2003 del 30 ottobre 2003 sull'assicurazione sociale, quale modificata, oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari, che modifica e integra determinate leggi modificate.
- Legge n. 43/2004 del 20 gennaio 2004 sul risparmio per pensioni di anzianità che modifica e integra determinate leggi.
- Legge n. 410/2004 del 25 giugno 2004 sul pagamento di un contributo unico ai beneficiari di prestazioni di vecchiaia nel 2004 e recante modifica della legge sul livello di sussistenza.
- Legge n. 100/1988 del 16 giugno 1998 sulla sicurezza sociale, modificata — abrogata con effetto dal 1° gennaio 2004; riguarda le pensioni quali unica fonte di reddito concesse prima del 1° gennaio 2004, come indicato nell'allegato II del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71.

4. Prestazioni ai superstiti

- Legge 461/2003 del 30 ottobre 2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata, oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari, che modifica e integra determinate leggi modificate.
- Legge n. 43/2004 del 20 gennaio 2004 sul risparmio per pensioni di anzianità che modifica e integra determinate leggi.

5. Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

- Legge n. 461/2003 del 30 ottobre 2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari, che modifica e integra determinate leggi modificate.
- Legge n. 73/1998 del 17 febbraio 1998 sul servizio civile di membri delle forze di polizia, dei servizi di informazione slovacchi, delle guardie giudiziarie e del corpo degli agenti di custodia e della polizia ferroviaria, modificato.

6. Sussidi di disoccupazione

- Legge n. 461/2003 del 30 ottobre 2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata.
- legge n. 5/2004 del 4 dicembre 2003 sui servizi di occupazione che modifica e integra determinate leggi modificate.
- Legge 73/1998 del 17 febbraio 1998 sul servizio civile di membri delle forze di polizia, dei servizi di informazione slovacchi, delle guardie giudiziarie e del corpo degli agenti di custodia e della polizia ferroviaria, modificato.

7. Prestazioni familiari

- Legge 235/1998 del 1° luglio 1998 sul sussidio per nascita di un figlio e sui sussidi per genitori che hanno tre o più figli nati contemporaneamente o gemelli più di una volta in un periodo di due anni, quale modificata.
- Legge 236/1998 del 1° luglio 1998 sul sussidio per figli di personale militare, quale modificata
- Legge 265/1998 del 1° luglio 1998 sull'affidamento a famiglie e sui contributi all'affidamento a famiglie, quale modificata.
- Legge 280/2002 del 16 maggio 2002 sul sussidio parentale, quale modificata.
- Legge n. 600/2003 del 6 novembre 2003 sulle prestazioni per figli a carico che modifica e integra la legge n. 461/2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata.

8. Assegni in caso di decesso

- Legge 238/1998 del 1° luglio 1998 sul sussidio per funerale, quale modificata, oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari, che modifica e integra determinate leggi modificate.

II. PRESTAZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 50 DEL REGOLAMENTO CEE n. 1408/71

Non applicabile

III. BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 77 E 78 DEL REGOLAMENTO CEE n. 1408/71

1. Benefici di cui all'articolo 77

- Legge 235/1998 del 1° luglio 1998 sul sussidio per nascita di un figlio e sui sussidi per genitori che hanno tre o più figli nati contemporaneamente o gemelli più di una volta in un periodo di due anni, quale modificata.
- Legge n. 600/2003 del 6 novembre 2003 sulle prestazioni per figli a carico, recante modifica e integrazione della legge n. 461/2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata

2. Benefici di cui all'articolo 78

- Legge n. 461/2003 del 30 ottobre 2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata, oppure legge n. 328/2002 del 29 maggio 2002 sulla sicurezza sociale per agenti di polizia e militari, che modifica e integra determinate leggi modificate.
- Legge n. 235/1998 del 1° luglio 1998 sul sussidio per nascita di un figlio e sui sussidi per genitori che hanno tre o più figli nati contemporaneamente o gemelli più di una volta in un periodo di due anni, quale modificata.
- Legge n. 600/2003 del 6 novembre 2003 sulle prestazioni per figli a carico, recante modifica e integrazione della legge n. 461/2003 sulla sicurezza sociale, quale modificata

IV. BENEFICI SPECIALE NON CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA 2 bis DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 1408/71

Non applicabile.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 febbraio 2006

(2006/C 40/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1858	SIT	tolar sloveni	239,47
JPY	yen giapponesi	140,11	SKK	corone slovacche	37,370
DKK	corone danesi	7,4663	TRY	lire turche	1,5783
GBP	sterline inglesi	0,68425	AUD	dollari australiani	1,6090
SEK	corone svedesi	9,3940	CAD	dollari canadesi	1,3742
CHF	franchi svizzeri	1,5588	HKD	dollari di Hong Kong	9,2025
ISK	corone islandesi	75,66	NZD	dollari neozelandesi	1,7666
NOK	corone norvegesi	8,1070	SGD	dollari di Singapore	1,9422
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 155,62
CYP	sterline cipriote	0,5745	ZAR	rand sudafricani	7,2287
CZK	corone ceche	28,360	CNY	renminbi Yuan cinese	9,5451
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2900
HUF	fiorini ungheresi	250,93	IDR	rupia indonesiana	10 936,04
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,412
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	61,187
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,5150
PLN	zloty polacchi	3,7633	THB	baht thailandese	46,738
RON	leu rumeni	3,5200			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(2006/C 40/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XF 4/2005

— ricerca e sviluppo:

Stato membro: Italia

Titolo del regime di aiuto: Accordo di Programma tra la Regione Veneto e le Organizzazioni di Categoria (Federcoop-pesca, Lega pesca e AGCI) rappresentative dell'intero comparto della pesca professionale veneta

azioni mirate alla eliminazione progressiva dello sforzo di pesca sottocosta attraverso la promozione ed il consolidamento di attività integrative e/o alternative alla pesca, a partire dal pescaturismo/ittiturismo e dall'acquacoltura biologica.

Base giuridica: Normative di riferimento: Legge n. 41 del 17.2.82 — VI° Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2000-2002, approvato con Decreto Ministeriale 25 maggio 2000 (GU del 27 luglio 2000, n. 174)

Gli obiettivi sopraindicati risultano coerenti con gli obiettivi fissati dalla recente politica comunitaria in materia di pesca ed acquacoltura

Spesa (complessiva e per annualità):

Costi ammissibili coperti dal regime:

Le risorse finanziarie complessive per la realizzazione dell'Accordo di programma risultano pari a complessivi EUR 1 113 606,00. Dette risorse sono state acquisite a bilancio regionale sul cap. di spesa n. 100038 «Spese per gli interventi previsti dal VI° Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2000-2003 di cui alla Legge 17.2.1998» in virtù dei Decreti Ministeriali 29.12.2000 e 1.8.2002 (annualità 2000 e 2001).

Le iniziative fanno riferimento alla categorie di aiuti di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1595/2004 (*Aiuti alle associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore*).

Dato atto della durata biennale del regime di aiuto, la somma per ciascuna annualità risulta pari a circa EUR 556 803,00

I costi ammissibili sui quali è calcolato l'aiuto fanno riferimento alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 2792/1999, al Reg. (CE) n. 1685/2000 (così come modificato dal Reg. (CE) n. 448/2004) ed al Reg. (CE) n. 438/2001.

Intensità dell'aiuto: La percentuale dell'aiuto concesso ai soggetti beneficiari di Federcoop-pesca, Lega pesca e AGCI Pesca regionali per la realizzazione delle iniziative previste nell'Accordo di programma viene fissata al 100 % della spesa ammissibile in quanto spesa sostenuta da soggetti collettivi per la realizzazione di azioni di interesse collettivo ed i cui risultati sono resi pubblici

L'erogazione dei servizi di assistenza tecnico/economica e di consulenza in materia di gestione tecnica ed informatica risultano altresì conformi ai paragrafi 2.1.1e 2.1.2. della decisione 2001/C/19/05 della Commissione.

Data di applicazione: La data di applicazione decorrerà dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'Aiuto di Stato di cui trattasi

L'importo previsto per la realizzazione delle iniziative non supera quanto strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Durata del regime: due anni

Obiettivi dell'aiuto:

Gli aiuti alla formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca, gli aiuti alla divulgazione di nuove tecniche ed all'assistenza tecnico-economica risultano finalizzati esclusivamente a sensibilizzare la categoria dei pescatori di professione sulle tematiche relative alla gestione sostenibile ed alla conservazione delle risorse ittiche con significativi impatti positivi a livello ambientale.

— risorse ittiche e controllo sulle attività di pesca:

azioni mirate a sensibilizzare i pescatori di professione veneti nei confronti delle nuove problematiche ambientali attraverso una costante informazione e formazione sulle tematiche che coinvolgono il settore in materia di riduzione dello sforzo di pesca;

Viene consentito il sostegno di singole aziende (queste ultime possono beneficiare unicamente del rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'ambito della realizzazione di attività programmate)

— pubblicità e promozione dei prodotti:

realizzazione e/o partecipazione a fiere, convegni, predisposizione di materiale informativo e divulgativo (es. cd rom, poster, pubblicazioni);

Informazioni e note esplicative dell'Aiuto:

Accordo di Programma stipulato tra l'Amministrazione regionale del Veneto e le Organizzazioni di Categoria regionali di Federcoop-pesca, Lega pesca e AGCI rappresentative dei comparti veneti della pesca professionale.

L'attuazione di detto accordo su base regionale ha come riferimento normativo la Legge n. 41 del 17.2.82 ed il VI° Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2000-2002, approvato con Decreto Ministeriale 25 maggio 2000 (GU del 27 luglio 2000, n. 174). La copertura finanziaria dell'accordo è assicurata da risorse trasferite dallo Stato alla Regione Veneto (Decreti Ministeriali 29.12.2000 e 1.8.2002).

Le misure previste nel presente Accordo di Programma risultano conformi alle misure di cui al comma 2. dell'art. 15 — Azioni realizzate dagli operatori del settore — del Reg. (CE) N. 2792/1999. Detto comma prevede infatti «l'incentivazione da parte degli Stati membri di azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni riconosciute dalle autorità di gestione e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca».

L'aiuto recepisce gli indirizzi della Legge n. 41/82 e dei Piani Triennali della Pesca e dell'Acquacoltura succedutisi nel tempo, che individuano nelle Associazioni professionali di categoria della pesca i soggetti attuatori degli Accordi di Programma i cui obiettivi principali risultano così individuati:

- la valorizzazione delle produzioni ittiche regionali;
- la difesa e lo sviluppo dell'occupazione;
- la tutela delle risorse biologiche della fascia costiera.

L'attivazione a livello regionale degli accordi di programma previsti dalla citata normativa nazionale è motivata altresì sulla base:

- della particolare importanza storica e sociale che nel Veneto ha assunto il movimento cooperativo nel settore della pesca professionale, e ciò in termini sia di rappresentatività del complessivo tessuto imprenditoriale sia in termini di rilievo economico;
- della necessità di consolidare il ruolo delle Associazioni quali soggetti in grado di indirizzare e governare i processi di ristrutturazione delle imprese, tenuto conto delle priorità fissate dal più volte richiamato VI° Piano Triennale della Pesca;
- della necessità di trasferire alle Associazioni medesime, nelle more dell'attivazione di veri e propri Centri autorizzati di

assistenza in analogia al sistema «territorializzato» di servizi oramai consolidatosi nel settore agricolo, una serie di funzioni operative nel campo dei servizi alla produzione (promozione, divulgazione, assistenza allo sviluppo) a favore della totalità dei pescatori di professione.

Le Associazioni professionali beneficiarie hanno l'obbligo di trasmettere alla competente Struttura tecnica regionale, entro i termini fissati nello stesso «Accordo di Programma»:

- i programmi annuali di attività, che devono essere sottoposti alla valutazione ed approvazione della Giunta regionale, unitamente alle attestazioni concernenti l'effettiva capacità operativa;
- relazioni tecniche semestrali che attestano lo stato di avanzamento dell'Accordo di programma approvato (*andamento della spesa sostenuta; risultati intermedi raggiunti; ogni altra informazione utile al monitoraggio trimestrale degli interventi realizzati*);
- relazioni tecniche finali (*e relative rendicontazioni contabili*) entro 15 giorni dalla conclusione dei programmi annuali di attività previsti dall'accordo di programma unitamente ai riscontri probatori (*fatture debitamente quietanzate nonché copia delle attestazioni bancarie di avvenuto pagamento delle medesime*).

Autorità regionale competente:

Regione Veneto — Segreteria del Settore Primario
Unità Complessa Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca
Via Torino 110 — I-30172 Mestre — Venezia;

Telefono Segreteria dell'Unità Complessa Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca:

(39-41) 279 55 30; Fax (39-41) 279 55 04
e-mail: cacciapesca@regione.veneto.it;

Dirigente responsabile:

Dr. Mario Richieri (tel. (39-41) 279 55 81)
Indirizzo posta elettronica: mario.richieri@regione.veneto.it;

Funzionario responsabile:

Dr. Diego Tessari (tel. (39-41) 279 55 15)
Indirizzo posta elettronica: diego.tessari@regione.veneto.it;

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 40/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese DZ Equity Partner GmbH («DZ Equity», Germania) controllata da DZ Bank AG («DZ Bank», Germania) e Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank («L-Bank», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Konrad Hornschuch AG («Hornschuch», Germania) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per DZ Equity: finanziamenti di medie imprese per investimento,
- per DZ Bank: banca commerciale e cooperativa,
- per L-Bank: banca pubblica dello Stato Federale del Baden-Württemberg (Germania),
- per Hornschuch: produzione e commercio di pellicole, rivestimenti e substrati per clienti finali e per l'industria.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3865 — Trinecke/VVT)**

(2006/C 40/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 21.9.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3865. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Avviso di scadenza di misure antidumping

(2006/C 40/08)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾ del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici)	Hong Kong Repubblica di Corea	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 311/2002 del Consiglio (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 13)	22.2.2006
Dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici)	Repubblica popolare cinese Giappone	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 312/2002 del Consiglio (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 24)	22.2.2006

⁽¹⁾ GU C 139 del 8.6.2005, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17)

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — eTEN 2006/1

(2006/C 40/09)

1 OBIETTIVI E DESCRIZIONE

eTEN è il programma comunitario destinato a contribuire all'introduzione di servizi di telecomunicazione basati sulle reti (e-servizi) di interesse comune, caratterizzati da una dimensione transeuropea. Le informazioni sul programma eTEN sono reperibili nel sito internet del programma eTEN.

<http://europa.eu.int/eten>

Conformemente al programma di lavoro eTEN 2006, con il presente invito, la Commissione sollecita i consorzi a presentare proposte di azioni del tipo specificato qui di seguito, riguardanti uno o più dei temi seguenti:

Tipologie di azioni

1. Introduzione iniziale
2. Convalida sul mercato

Temi:

Le proposte devono trattare uno o più dei seguenti temi individuati nel programma di lavoro di eTEN per il 2006

1. eGovernment (pubblica amministrazione online)
2. eHealth (assistenza sanitaria online)
3. eInclusion (ePartecipazione)
4. eLearning (apprendimento online)
5. Fiducia e sicurezza
6. Servizi a supporto delle PMI

2 AMMISSIBILITÀ DEI CONSORZI

Il presente invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 25 Stati membri dell'Unione europea, della Bulgaria e della Romania e può essere aperto alle proposte provenienti da Islanda, Liechtenstein e Norvegia in quanto Parti contraenti dell'accordo SEE, subordinatamente all'istituzione tempestiva della base giuridica pertinente⁽¹⁾. La Comunità può autorizzare, caso per caso, la partecipazione ai progetti da parte di soggetti giuridici di paesi terzi, se tale partecipazione riveste un interesse particolare. Tali partecipanti non beneficeranno di alcun finanziamento comunitario.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni si veda il sito internet di eTEN.

3 VALUTAZIONE E SELEZIONE

La Commissione procede alla valutazione delle proposte con l'assistenza di esperti indipendenti. I criteri utilizzati nella valutazione sono definiti nel programma di lavoro di eTEN. Le proposte che superano la valutazione saranno classificate in base alla qualità.

Il processo di valutazione delle richieste di sovvenzioni erogate dalla Commissione è descritto nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4 SOSTEGNO COMUNITARIO

I finanziamenti per le proposte prescelte assumeranno le seguenti forme

- Tipo d'azione 1: Progetti d'introduzione iniziale — Cofinanziamento dei costi ammissibili sostenuti dai singoli partner del consorzio fino a un massimo del 30 % dei costi di investimento complessivi stimati.
- Tipo d'azione 2: Progetti di convalida sul mercato — Cofinanziamento dei costi ammissibili sostenuti dai singoli partner del consorzio fino a un massimo del 50 % del totale per i partner del consorzio che utilizzano il modello di finanziamento del costo totale, oppure fino a un massimo del 100 % del totale per i partner del consorzio che utilizzano il modello del costo aggiuntivo. Tale finanziamento sarà limitato ad un massimale del 10 % dei costi di investimento complessivi stimati.

Ulteriori informazioni sui modelli dei costi e sui limiti di finanziamento sono disponibili nella Guida del proponente eTEN 2006.

In ogni caso, il finanziamento comunitario non deve creare profitti per i beneficiari.

5 STANZIAMENTO DI BILANCIO PER L'INVITO

Lo stanziamento di bilancio complessivo per il presente invito a presentare proposte è pari a 45,6 mio EUR.

Le proposte relative ai progetti di introduzione iniziale ritenute idonee avranno priorità ai fini del finanziamento rispetto alle proposte relative ai progetti di convalida sul mercato fino a un importo indicativo del 60 % dello stanziamento di bilancio complessivo per l'invito.

6 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate esclusivamente per via elettronica avvalendosi della struttura messa a disposizione a tal fine dalla Commissione.

La presentazione della proposta deve essere completata entro il termine ultimo del:

19 maggio 2006, alle ore 16.00 (ora di Bruxelles)

Le proposte presentate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

In caso di invio consecutivo di più versioni della stessa proposta, sarà presa in considerazione l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo.

7 CALENDARIO

La Commissione intende informare i proponenti dell'esito della procedura di valutazione e di selezione entro cinque mesi dalla

scadenza del termine per la presentazione delle proposte e intende perfezionare i negoziati con i proponenti prescelti entro otto mesi dalla scadenza del termine per la presentazione. La realizzazione dei progetti sarà avviata dopo il perfezionamento dei negoziati.

8 ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte sono contenute nella Guida del proponente eTEN 2006. Il presente documento, il programma di lavoro eTEN 2006 e qualsiasi altra informazione relativa al presente invito e alla procedura di valutazione possono essere scaricati dal sito internet indicato in appresso.

<http://europa.eu.int/eten>

Nella corrispondenza relativa al presente invito si dovrà citare il codice identificativo dell'invito **eTEN 2006/1**

Tutte le proposte ricevute saranno trattate con la massima riservatezza.
